

REGIONE PIEMONTE  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA  
COMUNE DI CASALE MONFERRATO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI  
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di  
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola,  
Vercelli

COMMITTENTE:  
"Collegio - convitto municipale TREVISIO di Casale"  
Ente morale laicale fondato 6 marzo 1623  
via Trevigi n. 16 - Casale Monferrato (AL)

PROGETTISTI:  
arch. Michele GAIA  
Ordine degli Architetti Prov. di Alessandria n. 362  
  
ing. Giorgio MONTIGLIO di Dante  
Ordine degli Ingegneri di Alessandria n. 1404

**PROGETTO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO,  
RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI  
DI PROPRIETA' DELL'ENTE COLLEGIO-CONVITTO  
MUNICIPALE TREVISIO DI CASALE SITI IN  
CASALE MONFERRATO (AL)**

**LOTTO 1B - CHIESA DI SANTA CATERINA  
LOTTO 2 - FORESTERIA**

**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
Parte I - Amministrativa

data 01-10-2015  
Rev.04 del 20.06.2016

doc.19

# **ENTE COLLEGIO-CONVITTO MUNICIPALE TREVISIO DI CASALE**

**Oggetto:** Progetto interventi di consolidamento, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria di immobili di proprietà dell'Ente Collegio-Convitto Municipale Trevisio di Casale siti in Casale Monferrato (AL).

**LOTTO 1B – CHIESA DI SANTA CATERINA**

Consolidamento e restauri architettonici lanterna, cupola, tamburo e copertura - Restauro facciata principale.

**LOTTO 2 – FORESTERIA**

Restauro e manutenzione straordinaria della porzione di Foresteria adiacente alla Chiesa di Santa Caterina ed affacciante su Piazza Castello.

**Committente:** Collegio - Convitto municipale **TREVISIO di Casale Monferrato** - Ente morale laicale - Via Trevigi n. 16 - Casale Monferrato (AL)

**Progettisti:** **Arch. Michele GAIA**

Ordine degli Architetti della provincia di Alessandria n. 362  
Corso Manacorda n. 53 – Casale Monferrato (AL)  
Tel. 0142/45.51.48 – Email: archigaia@libero.it

**Ing. Giorgio MONTIGLIO di Dante**

Ordine degli Ingegneri della provincia di Alessandria n. 1404  
Viale Montebello n. 15 – Casale Monferrato (AL)  
Tel. 0142/45.23.19 – Email: info@studiomontiglio.it

**data:** 01 ottobre 2015 – Rev.04 del 20.06.2016

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
PARTE I – AMMINISTRATIVA**

## **INDICE**

### **Capitolo 1 – DATI GENERALI DELL'APPALTO**

- Art. 1. Oggetto dell'appalto
- Art. 2. Importo dei lavori
- Art. 3. Descrizione sommaria dei lavori affidati
  - 3.1 Descrizione dei lavori
  - 3.2 Gestione interferenze sottoservizi
- Art. 4. Documenti che fanno parte del contratto

### **Capitolo 2 – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI**

- Art. 5. Dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore
- Art. 6. Descrizione dell'appalto
- Art. 7. Forma e principali dimensioni delle opere
- Art. 8. Funzioni, compiti e responsabilità del Committente
- Art. 9. Funzioni, compiti e responsabilità del Responsabile dei Lavori
- Art. 10. Direzione Lavori
- Art. 11. Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori
- Art. 12. Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione
- Art. 13. Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori
- Art. 14. Riservatezza del contratto
- Art. 15. Penali
- Art. 16. Difesa ambientale
- Art. 17. Trattamento dei dati personali

### **Capitolo 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI**

- Art. 18. Ordini di servizio
- Art. 19. Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori
- Art. 20. Impianto del cantiere ed esecuzione dei lavori
- Art. 21. Accettazione dei materiali
- Art. 22. Accettazione degli impianti

### **Capitolo 4 – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI**

- Art. 23. Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori
  - 23.1. Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori
  - 23.2. Sospensioni ordinate dal RUP
  - 23.3. Proroghe
- Art. 24. Sospensioni dei lavori per pericolo grave e immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza

### **Capitolo 5 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

- Art. 25. Varianti in corso d'opera
  - 25.1. Variazione dei lavori
  - 25.2. Varianti per errori od omissioni progettuali

### **Capitolo 6 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

- Art. 26. Funzioni, compiti e responsabilità dell'Appaltatore
- Art. 27. Personale dell'Appaltatore
- Art. 28. Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore Tecnico di Cantiere
- Art. 29. Funzioni, compiti e responsabilità dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici
- Art. 30. Disciplina del cantiere
- Art. 31. Subappalto
- Art. 32. Responsabilità in materia di subappalto
- Art. 33. Pagamento dei subappaltatori
- Art. 34. Rinvenimento di oggetti
- Art. 35. Coperture assicurative
- Art. 36. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
- Art. 37. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
- Art. 38. Piano di Sicurezza e di Coordinamento
- Art. 39. Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Art. 40. Piano operativo di sicurezza
- Art. 41. Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza
- Art. 42. Lavoro notturno e festivo

### **Capitolo 7 – VALUTAZIONE DEI LAVORI**

- Art. 43. Valutazione dei lavori – Condizioni generali

Art. 44 Valutazione dei lavori a misura, a corpo

**Capitolo 8 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

Art. 45. Forma dell'appalto

Art. 46. Importo dell'appalto

Art. 47. Distribuzione degli importi

Art. 48. Nuovi prezzi

Art. 49. Invariabilità dei prezzi

Art. 50. Contabilità dei lavori

Art. 51. Anticipazione contrattuale

Art. 52. Stati di avanzamento dei lavori - Pagamenti

Art. 53. Conto finale

Art. 54. Eccezioni dell'Appaltatore

**Capitolo 9 – CONTROLLI**

Art. 55. Prove e verifiche dei lavori, riserve dell'Appaltatore

**Capitolo 10 – SPECIFICHE, MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO**

Art. 56. Ultimazione dei lavori e consegna delle opere

Art. 57. Collaudo delle opere

Art. 58. Certificato di regolare esecuzione

Art. 59. Svincolo della cauzione

Art. 60. Collaudo statico

Art. 61. Anticipata consegna delle opere

Art. 62. Garanzie

**Capitolo 11 - DISCIPLINA DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Art. 63. Modalità di stipulazione del contratto

Art. 64. Cauzione provvisoria

Art. 65. Cauzione definitiva

Art. 66. Riduzione delle garanzie

Art. 67. Danni alle opere

Art. 68. Causa di forza maggiore

Art. 69. Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

Art. 70. Cessione del contratto e cessione dei crediti

Art. 71. Tracciabilità dei flussi

Art. 72. Accordo bonario

Art. 73. Definizione delle controversie

Art. 74. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Art. 75. Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Art. 76. Risoluzione del contratto

## Capitolo 1 DATI GENERALI DELL'APPALTO

### ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per gli **“Interventi di consolidamento, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria di immobili di proprietà dell'Ente Collegio-Convitto Municipale Treviso di Casale siti in Casale Monferrato”** suddivisi in **“LOTTO 1B - Chiesa di Santa Caterina - Consolidamento e restauri architettonici lanterna, cupola, tamburo e copertura - Restauro facciata principale”** di importo pari a € 643.172,65 e **“LOTTO 2 - FORESTERIA - Restauro e manutenzione straordinaria della porzione di Foresteria adiacente alla Chiesa di Santa Caterina ed affacciante su Piazza Castello”** di importo pari a € 355.490,20 per un importo complessivo pari a € 998.662,85.

### ART. 2 – IMPORTO DEI LAVORI

L'importo complessivo a base d'asta dei **lavori a corpo**, compresi nel presente appalto, ammonta a € **998.662,85** (diconsi euro novecentonovantottomilaseicentosessantadue/85).

Tabella 2.1 - Importo dei lavori in appalto

	Descrizione	Importo
A	Lavori a corpo (inclusa manodopera) soggetti a ribasso	€ 842.273,43
B	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 156.389,42
<b>C=A+B</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 998.662,85</b>

Con riferimento all'importo in tabella 2.1, lettere A) e B), la distribuzione relativa alle varie categorie d'ordine di lavori compensati a corpo è riassunta nella tabella 2.2.

Tabella 2.2 - Importo per le categorie di lavori a corpo

N.	Categoria	Descrizione	Importo lavori	Importo manodopera	IMPORTO TOTALE	Aliquota (%)
1	OG2 PREVALENTE	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€ 279.918,65	€ 675.108,46	€ 955.027,11	95,63%
2	OG11 SCORPORABILE	Impianti tecnologici	€ 24.187,70	€ 19.448,04	€ 43.635,74	4,37%
3	<b>TOTALE IMPORTI</b>		<b>€ 304.106,35</b>	<b>€ 694.556,50</b>	<b>€ 998.662,85</b>	<b>100 %</b>

I lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.

### ART. 3 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI AFFIDATI

#### 3.1. DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto del presente appalto, sommariamente descritti nei punti successivi, prevedono:

- il consolidamento e il restauro architettonico di lanterna, cupola e tamburo, il rifacimento della parte di copertura non compresa nel Lotto 1/A già eseguito e il restauro della facciata principale della Chiesa di Santa Caterina (LOTTO 1B);

- il restauro e la manutenzione straordinaria della copertura, dei locali a piano ammezzato lato chiesa e piano primo e delle facciate della porzione di Foresteria affacciante su Piazza Castello (LOTTO 2).

Si precisa che entrambi **gli immobili oggetto degli interventi di cui al presente appalto, sono sottoposti a tutela ai sensi del R.R. n. 5890 del 30/09/1969 e ai sensi della Parte II, Titolo I del D. Lgs. 42/2004** e s.m.i., pertanto tutte le attività di seguito descritte dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle prescrizioni indicate nei nulla osta rilasciati dalla SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, CUNEO, NOVARA, VERBANO-CUSIOOSSOLA E VERCELLI che fanno parte integrante del progetto:

- Prot. M/BACT-SBEAP-AL SBEAP-AL 0006886 30/03/2016 CI. 34.16.08/171.5 per la Chiesa di Santa Caterina;
  - MIBACT-SBEAP-AL SBEAP-AL 0006919 30/03/2016 CI. 34.16.08/171 .5 per la Foresteria
- Entrambe le autorizzazioni sono in allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

### **3.1.1 LOTTO 1B – Chiesa di Santa Caterina**

L'intervento relativo al Lotto 1B comprenderà le seguenti attività:

#### **A) INTERVENTI PER LA SICUREZZA**

##### **A1) Allestimento del cantiere**

- Delimitazione del cantiere con rete plastificata e transenne metalliche secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori;
- predisposizione di idonea cartellonistica di sicurezza e messa in opera di lampeggiatori a batteria;
- provvista e sistemazione di baraccamenti (nuclei abitativi e bagni chimici portatili);
- abbigliamento e accessori per le maestranze;
- adempimenti in materia di sicurezza: Piano di Lavoro per rimozione amianto, PIMUS ponteggio.

##### **A2) Opere provvisorie**

- Nolo e posizionamento di gru a torre;
- noleggio di ponteggio tubolare completo posizionato esternamente ed internamente alla chiesa;
- protezione del pavimento della chiesa con idoneo tavolato in legno continuo e telo di protezione.

#### **B) REALIZZAZIONE INTERVENTO**

##### **B.1) Lanterna**

- posizionamento di puntelli a sostegno della volta della lanterna;
- demolizione completa del manto di copertura esistente;
- rimozione completa dell'orditura primaria e secondaria esistente;
- pulizia completa della superficie estradossale della volta;
- rimozione degli intonaci esterni deteriorati ed eventualmente di parte degli intonaci interni;
- demolizione delle cornici esistenti;
- trasporto e smaltimento alle discariche autorizzate di tutto il materiale di risulta;
- realizzazione di cappa armata di consolidamento all'estradosso della volta;
- realizzazione di nuova copertura in lamiera di rame compresa la fornitura e la posa in opera di orditura in legno d'abete e di impermeabilizzazione;
- consolidamento di murature e colonne mediante intervento "cuci-scuci" e stilatura dei giunti;
- rifacimento cornici e restauro capitelli;
- consolidamento dell'intradosso della volta con intervento "cuci-scuci" e stilatura dei giunti;
- esecuzione/restauro degli intonaci interni ed esterni;
- restauro/sostituzione infissi;
- restauro dei pinnacoli in rame;
- rimozione dei puntelli provvisori.

##### **B.2) Cupola, tamburo e archi navata centrale**

- demolizione completa del manto di copertura esistente;
- rimozione completa dell'orditura primaria e secondaria esistente;
- pulizia completa della superficie estradossale della volta;

- cauta demolizione delle cornici ammalorate;
- cauto scrostamento degli intonaci deteriorati di cupola e tamburo;
- trasporto e smaltimento alle discariche autorizzate di tutto il materiale di risulta;
- consolidamento dell'estradosso della cupola mediante posizionamento di cerchiature in fibre di carbonio e successiva realizzazione di cappa armata;
- realizzazione di nuova copertura in lamiera di rame compresa la fornitura e la posa in opera di orditura in legno d'abete e di impermeabilizzazione;
- posizionamento faldali in rame all'attacco della lanterna e alla base del tamburo;
- consolidamento della base del tamburo mediante l'inserimento di catene tipo Dywidag;
- consolidamento delle murature di cupola e tamburo mediante intervento "cuci-scuci" e stilatura dei giunti;
- restauro e consolidamento colonne paraste, cornici e capitelli;
- esecuzione/restauro intonaci interni ed esterni;
- restauro/sostituzione infissi;
- restauro pinnacoli in rame;
- tinteggiatura esterna tamburo;
- fornitura e posa in opera di sistemi anticaduta, scale e linee vita atte a rendere accessibili il tamburo, la cupola e la lanterna in condizioni di sicurezza.

### **B.3) Copertura chiesa**

- Rimozione completa del manto di copertura esistente con accatastamento in cantiere del materiale eventualmente riutilizzabile;
- rimozione completa dell'orditura primaria e secondaria con eventuale recupero del materiale riutilizzabile;
- rimozione della lattoneria esistente ammalorata;
- svuotamento e pulizia accurata del sottotetto;
- trasporto e smaltimento alle discariche autorizzate di tutto il materiale di risulta;
- realizzazione di nuova copertura in coppi compresa la fornitura e la posa in opera di orditura primaria e secondaria in legno d'abete e di impermeabilizzazione;
- fornitura e posa in opera nuova lattoneria in lamiera di rame, faldali e converse all'attacco della facciata principale;
- rifacimento intonaci porzione pareti laterali.

### **B.4) Facciata principale**

- rimozione intonaci deteriorati;
- consolidamento mediante inserimento di catene tipo Dywidag;
- consolidamento murature mediante intervento "cuci-scuci" e stilatura dei giunti;
- lavaggio murature ed elementi lapidei;
- trattamento idrorepellente materiali lapidei;
- restauro, consolidamento ed esecuzione di intonaci, cornici, lesene, fregi e decori;
- protezione di elementi decorativi in rame o piombo.
- restauro pinnacoli in muratura.

Oltre alle attività sopra descritte ai punti B.1), B.2), B.3) e B.4), in fase di esecuzione dei lavori il Committente, in accordo con il Direttore dei Lavori e la Soprintendenza, valuterà se procedere all'esecuzione delle seguenti ulteriori attività non comprese nel presente appalto:

- consolidamento degli archi fessurati della navata centrale mediante "cuci-scuci" armato;
- fornitura e posa in opera di linea vita certificata e dei dispositivi anticaduta;
- restauro delle croci sommitali posizionate sulla lanterna e sul timpano.

## **3.1.2 LOTTO 2 – Foresteria**

L'intervento relativo al Lotto 2 comprenderà le seguenti attività:

### **C) INTERVENTI PER LA SICUREZZA**

#### **C1) Allestimento del cantiere**

- Delimitazione del cantiere con rete plastificata e transenne metalliche secondo le indicazioni del

Direttore dei Lavori;

- predisposizione di idonea cartellonistica di sicurezza e messa in opera di lampeggiatori a batteria;
- provvista e sistemazione di baraccamenti (nuclei abitativi e bagni chimici portatili);
- abbigliamento e accessori per le maestranze;
- adempimenti in materia di sicurezza: Piano di Lavoro per rimozione amianto, PIMUS ponteggio.

## **C2) Opere provvisionali**

- Nolo e posizionamento di gru a torre;
- noleggio di ponteggio tubolare completo posizionato lungo le facciate esterne e nel cortile interno.

## **D) REALIZZAZIONE INTERVENTO**

### **D.1) Copertura porzione Foresteria**

- Rimozione completa del manto di copertura esistente con accatastamento in cantiere del materiale eventualmente riutilizzabile;
- rimozione completa dell'orditura primaria e secondaria con eventuale recupero del materiale riutilizzabile, compreso il puntellamento delle terzere esistenti in corrispondenza della zona adiacente all'area di intervento;
- rimozione della lattoneria esistente ammalorata;
- rimozione degli sfiati in eternit compresa la redazione del Piano di lavoro;
- svuotamento e pulizia accurata del sottotetto;
- trasporto e smaltimento alle discariche autorizzate di tutto il materiale di risulta;
- ripristino delle murature portanti della copertura con intervento "cuci-scuci" e ricostruzione del setto murario di spina ove crollato o mancante;
- fornitura e posa in opera di reti antivolatili;
- fornitura e posa in opera di orditura primaria e secondaria in legno di abete previo trattamento superficiale con prodotti antimuffa e antitarlo;
- fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione della copertura con manto impermeabile sintetico;
- realizzazione nuovo manto di copertura in coppi;
- fornitura e posa in opera nuova lattoneria in lamiera di rame;
- realizzazione di massetto di consolidamento solaio di sottotetto e di successivo isolamento termico con idoneo strato isolante;
- rifacimento dei camini;
- fornitura e posa in opera di nuovi sfiati in rame;
- fornitura e posa in opera di finestra passo d'uomo per ispezione tetto.

### **D.2) Alloggi piano ammezzato (A) e piano primo (B e C)**

#### Demolizioni e rimozioni Alloggi A/B/C:

- rimozione dei pavimenti esistenti compreso sottofondo e rimozione dei battiscopa;
- rimozione dei rivestimenti interni;
- rimozione di apparecchiature igienico-sanitarie e dei relativi componenti impiantistici;
- rimozione di tutti i serramenti interni ed esterni e dei davanzali interni;
- rimozione dei radiatori, delle linee gas, elettriche, acqua, scarichi, ecc.;
- spicconatura intonaco su tutte le pareti interne e sulle parti ammalorate dei soffitti;
- realizzazione tagli per la realizzazione delle nuove aperture e demolizione parti di muratura;
- trasporto alle discariche autorizzate di tutto il materiale di risulta.

#### Opere edili Alloggi A/B/C:

- realizzazione di piattabande in acciaio incassate nella muratura per apertura nuovi vani nelle murature esistenti (nuove finestre e porte);
- realizzazione di murature portanti e di tramezzi in laterizio compresi gli architravi;
- fornitura e posa in opera di falsi telai in legno d'abete per finestre e porte;
- esecuzione opere murarie necessarie per la realizzazione degli impianti;
- realizzazione di cappa armata estradossale di consolidamento dei solai, previa accurata pulizia delle superfici;
- realizzazione del sottofondo dei pavimenti;



- fornitura e posa in opera di isolante acustico da calpestio;
- realizzazione di intonaci;
- fornitura e posa in opera dei nuovi davanzali interni;
- realizzazione di pavimentazioni interne compresi i battiscopa e dei rivestimenti;
- fornitura e posa in opera dei nuovi serramenti esterni in legno;
- fornitura e posa in opera delle nuove persiane in legno in corrispondenza delle nuove aperture;
- fornitura e posa in opera dei nuovi serramenti interni in legno, compreso portoncino d'ingresso blindato;
- tinteggiatura interna dei locali;
- pulizia generale a fine lavori.

**Impianti Alloggi A/B/C:**

- realizzazione impianto idrico-sanitario compresi i sanitari (angoli cottura e servizi igienici);
- realizzazione di impianto di ventilazione forzata per servizio igienico cieco (alloggio C);
- realizzazione di impianto di riscaldamento compresa la fornitura e la posa in opera di caldaia a condensazione;
- tubazione in acciaio inox scarico funi come da normativa;
- rete gas;
- realizzazione di impianto di adduzione gas cucina.

**Impianti Alloggio C:**

- realizzazione di impianto elettrico completo alloggio C e di impianto di illuminazione delle parti comuni;
- realizzazione di impianto citofonico alloggio C e parti comuni;
- realizzazione di impianto telefonico alloggio C;
- realizzazione di impianto televisione compresa antenna TV e satellitare alloggio C.

**D.3) Facciate esterne**

- ripristino degli intonaci esistenti e pulizia e preparazione delle superfici;
- tinteggiatura facciate con ciclo di silicati.

Oltre alle attività sopra descritte ai punti D.1), D.2), e D.3), in fase di esecuzione dei lavori il Committente, in accordo con il Direttore dei Lavori, valuterà se procedere all'esecuzione delle seguenti ulteriori attività non comprese nel presente appalto:

- fornitura e posa in opera di linea vita certificata;
- rifacimento della copertura e ripristino delle murature esterne del loggiato;
- realizzazione degli impianti elettrico, telefonico, citofonico e TV negli alloggi A (piano ammezzato) e B (primo piano lato chiesa) previa verifica in loco delle reali condizioni degli impianti esistenti.

**3.2. GESTIONE INTERFERENZE SOTTOSERVIZI**

Nel caso di attività che interessino eventuali sottoservizi, l'Appaltatore, a proprie cure e spese, dovrà coordinarsi con la Direzione Lavori e con gli Enti gestori al fine di individuare gli stessi e predisporre tutte le opere e/o azioni propedeutiche alle eventuali attività o misure straordinarie a carico dell'Ente Appaltante. L'Impresa dovrà a proprie cure e spese:

- coordinare;
- individuare mediante saggi la posizione di sottoservizi;
- dare supporto logistico alle attività straordinarie eventuali degli enti gestori: accesso al cantiere, gestione delle interferenze e modifica eventuale del POS;

Restano a carico dell'Ente Appaltante e degli Enti gestori le misure e le azioni straordinarie quali:

- disattivazione provvisoria;
- eventuale spostamento delle linee;
- altre azioni di nuovo impianto.

E fatto obbligo all'Appaltatore di effettuare tutte le attività, le opere edili ed impiantistiche necessarie ad adeguare l'edificio esistente secondo le caratteristiche di progetto nel rispetto della normativa vigente al fine di renderlo agibile secondo le attività in progetto.

## **ART. 4 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

### **Documenti:**

- Doc. 01 – LOTTO 1B – Chiesa di Santa Caterina - Relazione storico-artistica;
- Doc. 02 – LOTTO 1B – Chiesa di Santa Caterina - Relazione illustrativa;
- Doc. 03 – LOTTO 1B – Chiesa di Santa Caterina - Documentazione fotografica;
- Doc. 04 – LOTTO 1B – Chiesa di Santa Caterina - Relazione tecnica, sismica e di calcolo delle strutture;
- Doc. 05 – LOTTO 1B – Chiesa di Santa Caterina - Capitolato Speciale d'Appalto – Parte II Specifiche tecniche;
- Doc. 06 – LOTTO 1B – Chiesa di Santa Caterina - Piano di manutenzione opere strutturali;
- Doc. 07 – LOTTO 2 – Foresteria - Relazione storico-artistica;
- Doc. 08 – LOTTO 2 – Foresteria - Relazione illustrativa;
- Doc. 09 – LOTTO 2 – Foresteria - Documentazione fotografica;
- Doc. 10 – LOTTO 2 – Foresteria - Relazione tecnica, sismica e di calcolo delle strutture;
- Doc. 11 – LOTTO 2 – Foresteria - Capitolato Speciale d'Appalto – Parte II Specifiche tecniche;
- Doc. 12 – LOTTO 2 – Foresteria - Piano di manutenzione opere strutturali;
- Doc. 13 – LOTTO 2 – Foresteria - Relazione Tecnica Legge 10/1991 e allegati;
- Doc. 16 – LOTTO 1B / LOTTO 2 - Quadro di incidenza della manodopera;
- Doc. 17 – LOTTO 1B / LOTTO 2 - Elenco prezzi unitari;
- Doc. 18 – LOTTO 1B / LOTTO 2 - Analisi nuovi prezzi;
- Doc. 19 – LOTTO 1B / LOTTO 2 - Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I Amministrativa;
- Doc. 20 – LOTTO 1B / LOTTO 2 - Piano di sicurezza e coordinamento;
- Doc. 21 – LOTTO 1B / LOTTO 2 - Allegati grafici al Piano di sicurezza e coordinamento;
- Doc. 22 – LOTTO 1B / LOTTO 2 - Fascicolo dell'opera;
- Doc. 23 – LOTTO 1B / LOTTO 2 - Cronoprogramma;
- LOTTO 1B / LOTTO 2 - Schema di contratto.

### **Elaborati grafici:**

- Tav. 0 – LOTTO 1B – Chiesa di Santa Caterina - Stato di fatto – Rilievo dell'esistente – Planimetria generale;
- Tav. 1 – LOTTO 1B – Chiesa di Santa Caterina - Stato di fatto – Inquadramento generale;
- Tav. 2 – LOTTO 1B – Chiesa di Santa Caterina - Stato di fatto – Rilievo dell'esistente – Pianta principale, pianta piano interrato, pianta estradosso volte;
- Tav. 3 – LOTTO 1B – Chiesa di Santa Caterina - Stato di fatto – Rilievo esistente – Pianta copertura;
- Tav. 4 – LOTTO 1B – Chiesa di Santa Caterina - Stato di fatto – Rilievo esistente – Prospetti;
- Tav. 5 – LOTTO 1B – Chiesa di Santa Caterina - Stato di fatto – Rilievo esistente – Prospetto principale;
- Tav. 6 – LOTTO 1B – Chiesa di Santa Caterina - Stato di fatto – Rilievo esistente – Sezioni;
- Tav. 7 – LOTTO 1B – Chiesa di Santa Caterina - Stato di fatto – Rilievo del dissesto e del degrado – Pianta;
- Tav. 8 – LOTTO 1B – Chiesa di Santa Caterina - Stato di fatto – Rilievo del dissesto e del degrado – Prospetti;
- Tav. 9 – LOTTO 1B – Chiesa di Santa Caterina - Stato di fatto – Rilievo del dissesto e del degrado – Sezioni;
- Tav. 10a – LOTTO 1B – Chiesa di Santa Caterina - Progetto di consolidamento;
- Tav. 10b – LOTTO 1B – Chiesa di Santa Caterina - Progetto di consolidamento;
- Tav. 11 – LOTTO 2 – Foresteria - Estratto di P.R.G.C. – Planimetria generale;
- Tav. 12 – LOTTO 2 – Foresteria - Stato di fatto – Rilievo dell'esistente;
- Tav. 13 – LOTTO 2 – Foresteria - Stato di fatto – Rilievo esistente;
- Tav. 14 – LOTTO 2 – Foresteria - Stato di fatto – Copertura – Rilievo dell'esistente;
- Tav. 15 – LOTTO 2 – Foresteria - Stato di sovrapposizione – Planimetrie;
- Tav. 16 – LOTTO 2 – Foresteria - Stato di sovrapposizione – Prospetti e sezioni;
- Tav. 17 – LOTTO 2 – Foresteria - Stato di progetto – Planimetrie;
- Tav. 18 – LOTTO 2 – Foresteria - Stato di progetto – Prospetti e sezioni;
- Tav. 19 – LOTTO 2 – Foresteria - Stato di progetto – Nuova copertura.

**Non costituiscono documentazione di contratto e di appalto ma vengono allegati il computo metrico estimativo ed il quadro economico generale di spesa.**

## **Capitolo 2**

### **TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI**

#### **ART. 5 – DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'APPALTATORE**

Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre al presente “Capitolato Speciale d'Appalto”, i seguenti documenti:

- elaborati grafici progettuali;
- specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto;
- l'elenco dei prezzi unitari o la stima economica complessiva dell'intervento;
- il piano di sicurezza e di coordinamento art. 100 del D.lgs. 81/08 (quando previsto), il piano di sicurezza sostitutivo e il piano operativo di sicurezza;
- il fascicolo conforme all'art. 91 comma 1 lettera b) del D.lgs. 81/08;
- l'offerta presentata dall'Appaltatore.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali non espressamente indicati.

L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

L'Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'appalto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Salvo quanto previsto dal presente Capitolato e dal Contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente Capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
- dell'elenco prezzi allegato al Contratto;
- dei disegni di Progetto Esecutivo.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente Capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovrà quindi:

- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale decreto a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto medesimo;
- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
- garantire la corretta installazione degli impianti secondo quanto previsto all'art. 6;

- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 7 e 11.

## **ART. 6 – DESCRIZIONE DELL'APPALTO**

L'Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione delle opere indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano d'opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera e per l'assistenza alle ditte fornitrici di installazioni o prestazioni non compresi nell'Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso alla cui realizzazione si riferisce l'Appalto.

**Ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 50/2016, in sostituzione totale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, l'appalto prevede il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'Ente Appaltante come meglio descritto nel Bando e nel Disciplinare di gara. La differenza tra il totale del contratto ed il prezzo dell'immobile così come definito all'assegnazione del bando, verrà conguagliata al momento del trasferimento dell'immobile.**

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopracitati che potranno essere richiesti all'Appaltatore in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano d'opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.

L'Appaltatore prende atto che il Committente si riserva di scorporare dall'Appalto e fare eseguire ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto dell'Appalto stesso, senza che per tale motivo l'Appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari compensi, salvo quanto disposto dall'articolo 2 del presente Capitolato.

Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 - Misure generali di tutela - del D.lgs. 81/08.

## **ART. 7 – FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegate al Contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

Il Committente si riserva comunque l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato e sempre che l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell'articolo corrispondente del Capitolato Generale d'Appalto.

## **ART. 8 – FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE<sup>1</sup>**

Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Al Committente, fatte salve le attività delegate attraverso la nomina di un Responsabile dei Lavori incaricato ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 81/08, compete, con le conseguenti responsabilità, di:

- provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto, prevedendo nello stesso la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro<sup>2</sup>;
- prendere in considerazione il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1 lettera b del D.lgs. 81/08;
- provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di Appalto;
- svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo e sostenere le relative spese per l'ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;
- nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori<sup>3</sup>;
- nominare il Collaudatore delle opere<sup>4</sup>;
- nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura)<sup>5</sup>;
- nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nei casi previsti dall'art. 90 del D.lgs. 81/08;
- verificare le competenze professionali dei Progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori, dei Collaudatori e dei Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione;
- provvedere a comunicare all'Impresa appaltatrice i nominativi dei Coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere;
- sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
- chiedere alle imprese esecutrici il certificato di iscrizione alla CCIAA e il DURC, documento unico di regolarità contributiva. Chiedere, inoltre, alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti<sup>6</sup>;
- chiedere all'Appaltatore di attestare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi a cui intende affidare dei lavori in subappalto, esibendo i documenti di cui all'allegato XVII del D.lgs. 81/08;
- trasmettere all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui sopra; tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto;
- trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.lgs. 81/08;
- richiedere a opera ultimata all'Appaltatore la certificazione della corretta posa in opera delle

<sup>1</sup> Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al presente articolo avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al Responsabile Unico del Procedimento.

<sup>2</sup> art. 90 del d.lgs. 81/08.

<sup>3</sup> d.lgs. 18 ottobre 2016 n.50, art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti).

<sup>4</sup> D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006”, art. 216 - Nomina dei collaudatori.

<sup>5</sup> d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”, art. 89 - Definizioni.

<sup>6</sup> d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”, art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.

soluzioni tecniche conformi elaborate in sede di progetto al fine del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e le risultanze delle misure fonometriche effettuate dall'Appaltatore stesso.

Il Committente o il Responsabile dei Lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.lgs. 81/08, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di Coordinatore per la progettazione sia di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il Committente o il Responsabile dei Lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene esonerato dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza. Nello svolgere tali obblighi il Committente deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Responsabile dei lavori, l'Appaltatore e i coordinatori per la sicurezza.

## **ART. 9 – FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE DEI LAVORI**

Il Responsabile dei Lavori è il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione, dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera (art. 89 del D.lgs. 81/08).

Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il Responsabile Unico del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento vigila sulla corretta esecuzione del contratto<sup>7</sup>.

Nel caso in cui il Responsabile dei Lavori venga nominato dal Committente, la designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico. Il Responsabile dei Lavori assume un ruolo sostitutivo del Committente e assume ogni competenza in merito all'effettiva organizzazione delle varie nomine e dei documenti già indicati, oltre alla verifica della messa in atto delle misure predisposte, con la facoltà di autonome valutazioni per eventuali miglioramenti legati ad aggiornamenti tecnologici.

Il grado di responsabilità che il Responsabile dei Lavori viene ad avere nello svolgimento delle sue mansioni connesse all'attuazione delle direttive del Committente è diretto ed equivalente a quello del Committente.

## **ART. 10 – DIREZIONE LAVORI**

Il Committente dichiara di aver istituito un ufficio di Direzione dei Lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'intervento costituito da un Direttore dei Lavori per le opere architettoniche ed un Direttore dei Lavori per le opere strutturali e da eventuali Direttori Operativi e Ispettori di cantiere.

In particolare il Committente dichiara:

- di aver affidato l'incarico della Direzione dei Lavori opere architettoniche all'Arch. Michele Gaia iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Alessandria al n. 362;
- di aver affidato l'incarico di Direttore dei Lavori opere strutturali all'Ing. Giorgio Montiglio iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. 1404;
- di aver affidato l'incarico di Direttore Operativo al ..... iscritto all'Albo degli ..... della Provincia di ..... al n. ....
- di aver affidato l'incarico di Ispettore di cantiere al ..... iscritto all'Albo degli ..... della Provincia di ..... al n. ....

Il Committente dichiara inoltre di riconoscere l'operato del Direttore dei Lavori quale Suo rappresentante, per tutto quanto attiene all'esecuzione dell'Appalto.

---

<sup>7</sup> d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni).



## **ART. 11 – FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI**

Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza al progetto e alle norme contrattuali con funzione, per l'Appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall'ufficio della Direzione dei lavori<sup>8</sup> ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.

In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a:

- accertare che, all'atto dell'inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell'Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori;
- attestare, all'atto dell'inizio dei lavori, la disponibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto e la realizzabilità del progetto stesso, anche in relazione alle caratteristiche ambientali e a quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei lavori;
- fissare il giorno e il luogo per la consegna dei lavori all'Appaltatore, redigere il verbale di consegna dei lavori e verificarne la rispondenza con l'effettivo stato dei luoghi. Il Direttore dei Lavori verifica altresì la rispondenza tra il progetto esecutivo e l'effettivo stato dei luoghi e, in caso di differenze riscontrate, ne riferisce immediatamente al Committente o al Responsabile dei Lavori;
- vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto, al contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l'Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza;
- effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell'accettazione degli stessi;
- trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori;
- dare le necessarie istruzioni nel caso che l'Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
- coordinare l'avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e l'installazione degli impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformità al programma dei lavori;
- fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato ed in acciaio;
- ordinare le eventuali sospensioni e riprese dei lavori<sup>9</sup>;
- redigere tutti i documenti di sua competenza in relazione allo svolgimento dei lavori;
- disporre le eventuali variazioni o addizioni al progetto previa approvazione del Committente, vigilare sulla messa in pristino di varianti arbitrarie apportate dall'Appaltatore e sull'attuazione delle variazioni ordinate dal Committente<sup>10</sup>;
- redigere in contraddittorio con l'Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica provvisoria dei lavori ultimati;
- redigere la relazione finale sull'andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione<sup>11</sup>;
- svolgere l'alto controllo della contabilizzazione delle opere e redigere i documenti contabili di sua competenza<sup>12</sup>;

<sup>8</sup> d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti).

<sup>9</sup> d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 107 (Sospensioni).

<sup>10</sup> d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia).

<sup>11</sup> D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 200 - Conto finale dei lavori.

<sup>12</sup> D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, artt. 180, 182, 185, 188, 190, 194 – Accertamento e registrazione dei lavori, Giornale dei lavori, Modalità di misurazione dei lavori, Forma del registro di

- emettere il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti;
- assistere ai collaudi;
- controllare e verificare con continuità la validità, e in particolare al termine dei lavori con gli eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d'opera, del programma di manutenzione, del manuale d'uso e del manuale di manutenzione nonché la regolarità da parte dell'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- far redigere l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, verificandone la conformità rispetto al progetto, alle sue eventuali varianti e alla relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 1 del D.lgs. 192/05<sup>13</sup> e s.m.i., e provvedere alla presentazione dello stesso presso il Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell'opera derivanti dall'omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell'opera in conformità al progetto.

## **ART. 12 – FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE**

Il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (artt. 91 e 98 D.lgs. 81/08), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso decreto.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- la redazione del piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell'art. 100 d.lgs. 81/08<sup>14</sup>;
- la predisposizione di un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera<sup>15</sup> con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che dovrà essere considerato anche all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

## **ART. 13 – FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Il Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (art. 90 del D.lgs. 81/08), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del D.lgs. 81/08 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso decreto.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- la verifica dell'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;
- l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra

---

contabilità, eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità, Stato di avanzamento lavori.

<sup>13</sup> Il presente decreto è stato modificato dal seguente: d.lgs. 29/12/2006 n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia". In particolare l'art. 8 comma 1 non subisce modificazioni.

<sup>14</sup> I contenuti del Piano di sicurezza e coordinamento sono indicati all'ALLEGATO XV del d.lgs. 81/08;

<sup>15</sup> I contenuti del fascicolo sono indicati all'ALLEGATO XVI del d.lgs. 81/08;



- i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
- segnalare e proporre al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
  - la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
  - nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il Coordinatore per l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 D.lgs. 81/08 e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 81/08.

## **ART. 14 – RISERVATEZZA DEL CONTRATTO**

Il Contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerato riservato fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza o in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.

## **ART. 15 – PENALI**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari **all'uno per mille**.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 20.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il **10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 76

, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

## **ART. 16 – DIFESA AMBIENTALE**

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia e adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente e al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

## **ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai fini e per gli effetti del D.lgs. 196/03 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 13 della legge citata.

L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 della legge citata; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

## **Capitolo 3**

### **ESECUZIONE DEI LAVORI**

#### **ART. 18 – ORDINI DI SERVIZIO**

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in duplice copia e sottoscritto dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'Appaltatore è tenuto a uniformarvisi, salva la facoltà di esprimere, sui contenuti degli stessi, le proprie osservazioni nei modi e termini prescritti dalla legge.

#### **ART. 19 – CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI**

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento.

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre **45 giorni** dalla stipula del contratto.

Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell'area, redigendo un verbale in contraddittorio con l'Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l'area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna all'atto della sua redazione.

Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrispondersi.

Subito dopo la consegna dei lavori l'Appaltatore darà inizio alle opere, che dovranno essere ultimate entro i tempi precisati nel programma dei lavori a partire dalla data indicata nel verbale di consegna.

#### **ART. 20 – IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI**

L'Appaltatore dovrà provvedere **entro 10 (dieci) giorni** dalla data di consegna, all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dalla Stazione Appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto. Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera. Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il

programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

In base all'art. 90 del D.lgs. 81/08 questo documento deve essere approntato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori parallelamente alla redazione del progetto e in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l'esecuzione delle parti dell'opera. In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi. In presenza di particolari esigenze il Committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.

## **ART. 21 – ACCETTAZIONE DEI MATERIALI**

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno **60 (sessanta) giorni** prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- dalle prescrizioni generali del presente Capitolato;
- dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
- dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente Capitolato;
- da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente Capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture provverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

## **ART. 22 – ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI**

Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.

I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell'Appaltatore) dovranno essere consegnati alla Direzione dei Lavori almeno **60 (sessanta) giorni** prima dell'inizio dei lavori relativi agli impianti indicati e andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme. L'Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l'Ente Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente o indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.

## **Capitolo 4**

### **SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI**

#### **ART. 23 – SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI**

##### **23.1. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI**

- 1) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, sentito l'Appaltatore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
- 2) Il verbale di sospensione, controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al Responsabile Unico del Procedimento entro **5 (cinque) giorni** naturali dalla data della sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro **5 (cinque) giorni** dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
- 3) Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità (art. 107, comma 4 del D.lgs. n. 50 del 2016); si procede comunque a norma dell'articolo 190 del d.P.R. n. 207 del 2010.
- 4) In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
- 5) Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
- 6) Non appena cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione, il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
- 7) Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ai cui ai commi 2 e 3.
- 8) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

##### **23.2. SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP**

- 1) La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

- 2) Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di necessità o le cause di pubblico interesse che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al Direttore dei lavori.
- 3) Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque superino 6 mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto riconoscendo, però, al medesimo i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

### **23.3. PROROGHE**

- 1) Nel caso si verifichino ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'articolo 56.
- 2) La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro **30 (trenta) giorni** dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del Direttore dei Lavori.
- 3) Il RUP può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non si esprime entro **10 (dieci) giorni** e può discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento di proroga è riportato il parere del Direttore dei Lavori se diffonde rispetto alle conclusioni del RUP.
- 4) La mancata emissione del provvedimento di cui al comma 2 corrisponde al rigetto della richiesta di proroga.

### **ART. 24 – SOSPENSIONI DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA**

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave e imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal Contratto.



## **Capitolo 5**

### **VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

#### **ART. 25 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

##### **25.1. VARIAZIONE DEI LAVORI**

- 1) Ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016, i contratti d'appalto possono essere modificati secondo le modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo articolo.
- 2) Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante anche, ove prescritto dalla legge o dal regolamento, gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante.
- 3) Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
- 4) Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del Codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro **30 (trenta) giorni** dall'approvazione da parte della Stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
- 5) Le varianti devono comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo 38, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 39, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'articolo 40.
- 6) Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 37 della legge n. 114 del 2014, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24.
- 7) Sono dettagliate nel seguito le clausole integrative previste dal comma 1 lettera a), dell'articolo 106 del 106 del D.lgs. 50/2016:
  - è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, come precisato all'articolo 49 del presente Capitolato Speciale d'appalto;
  - le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate sulla base dell'Elenco prezzi facente parte del presente progetto, ovvero sulla base del prezzario di cui all'articolo 23, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui la lavorazione da eseguire non sia prevista dell'Elenco prezzi. Per eventuali lavorazioni non previste nel suddetto Elenco prezzi ovvero nel prezzario trova applicazione il comma 2, dell'articolo 32 del d.P.R. 207/2010;
  - eventuali variazioni delle lavorazioni previste negli elaborati progettuali possono derivare dalla presenza di uno stato di fatto dei luoghi diverso rispetto ai dati assunti durante la progettazione dell'opera. Con riferimento all'articolo 3 del presente Capitolato, si potrebbe pertanto rendere necessario procedere a modifiche delle seguenti lavorazioni:
    - impianti elettrico, idrico-sanitario, di riscaldamento, TVCC ecc.;
    - consolidamento strutture ed archi navata centrale;
    - restauro elementi architettonici (pinnacoli, croci sommitali, parti decorate, ecc.);
    - coperture (misure aggiuntive di sicurezza quali scale, linee vita, ecc.).

Ove le modifiche sopra dettagliate non alterino la natura generale del contratto, il contratto stesso potrà essere modificato senza la necessità di una nuova procedura di affidamento e trova quindi applicazione quanto prescritto dal comma 1 lett. a), dell'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.



## **25.2. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI**

- 1) I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del Codice degli appalti e al **15% (quindici per cento)** del valore iniziale del contratto.
- 2) L'Ente appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro **30 (trenta) giorni** dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
- 3) La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 76, comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del **10% (dieci per cento)** dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
- 4) La responsabilità dei danni subiti dalla Stazione appaltante è a carico dei titolari dell'incarico di progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

## **Capitolo 6**

### **ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

#### **ART. 26 – FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è colui che assume il compimento dell'opera appaltata con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- il compenso per il proprio rappresentante (art. 4 Decreto Ministero LL.PP. n. 145/2000);
- le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nel cantiere stesso;
- le spese per il trasporto di materiali e mezzi d'opera;
- le spese per attrezzi, ponteggi e opere provvisorie e per quanto occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- relativamente al Lotto 1B - Chiesa, le spese per le misure di protezione della Chiesa durante l'esecuzione dei lavori ovvero:
  - realizzazione di idoneo tavolato in legno di spessore 4 cm a protezione della pavimentazione;
  - posa in opera di teli in pvc a protezione dell'organo e degli apparati decorativi principali (cappelle laterali, presbiterio, altare, ecc.);
- relativamente al Lotto 2 - Foresteria, le spese per le misure, le azioni e le opere necessarie a garantire il funzionamento delle attività in capo a terzi al piano terreno affacciati sul sagrato della chiesa (Welcome Center, Distributore bibite e bevande, ecc.);
- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento o dall'organo di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese per occupazione suolo pubblico (TOSAP) se dovute;
- le spese per le vie di accesso al cantiere;
- le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di Direzione lavori;
- le spese per passaggio, per occupazione temporanea, e per risarcimento di danni per l'abbattimento di piante per depositi ed estrazione di materiali;
- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- l'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza al D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e di tutte le norme in vigore in materia infortunistica;
- le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;
- le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;
- le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dall'ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso compresa l'accurata pulizia degli interni a cura di ditta specializzata;
- le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Ente Appaltante (art. 3 Capitolato Generale) nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
- le spese per redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto, nonché i diritti di rogito, le spese di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell'aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera finita;
- le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;
- il premio di assicurazione contro gli incendi e i danni diretti e conseguenti da esso causati,

comprendendo nel valore assicurato tutte le opere e i materiali. La polizza sarà intestata al Committente;

- la riparazione o il rifacimento delle opere relative a eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò il Committente, la Direzione dei Lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- l'esposizione, all'esterno del cantiere, di cartelli su cui devono essere indicati il Committente, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del progettista, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di cui al D.lgs. 494/96, del Direttore Tecnico di cantiere, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché l'importo del contratto e il tempo utile per l'esecuzione dei lavori;
- consegna di saggi e indagini, eseguiti da operatore abilitato, ordinati dalla Direzione Lavori e /o dalla Soprintendenza per aumentare il livello di conoscenza dell'edificio;
- deposito presso il comune della denuncia dei lavori di opere strutturali prima della data di inizio lavori;
- attività legata alla presenza dei sottoservizi;
- relativamente al Lotto 1B, le spese per la pulizia finale a lavori ultimati della pavimentazione della Chiesa da parte di ditta specializzata;
- consegna presso laboratorio ufficiale dei provini (acciaio, calcestruzzo, strutture metalliche) e ritiro a propria cura e spese dei certificati di prova dei materiali da consegnare al D.L. / Committente;
- redazione del progetto costruttivo per quanto attiene la copertura di Chiesa e Foresteria e i serramenti della Chiesa;
- redazione di progetto as-built a cura di tecnico abilitato.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto.

L'onere per il ripristino delle opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'adeguata copertura assicurativa.

## **ART. 27 – PERSONALE DELL'APPALTATORE**

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione e assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali e assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature e alle macchine di cui sono operatori, a cura e onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti di cantiere.

## **ART. 28 – FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE**

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall'Appaltatore, affinché in nome e per suo conto curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:

- gestire e organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei Piani della Sicurezza, le norme di coordinamento del presente Capitolato e contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

## **ART. 29 – FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI**

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità:

- il rispetto di tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e di tutte le richieste del Direttore tecnico dell'Appaltatore;
- l'uso di tutte le attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- la collaborazione e la cooperazione con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
- informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

## **ART. 30 – DISCIPLINA DEL CANTIERE**

Il Direttore tecnico dell'impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere. Egli è obbligato ad osservare e a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. E' tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà. E' inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall'Appaltatore. L'inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l'Appaltatore dalle relative responsabilità.

## **ART. 31 – SUBAPPALTO**

1) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, è ammesso il subappalto,

relativamente a tutte le categorie di cui si compone il lavoro. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del **30% (trenta per cento)** dell'importo complessivo del contratto.

- 2) Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Ente appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro **30 (trenta) giorni** dal ricevimento della richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di **30 (trenta) giorni**, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al **2% (due per cento)** dell'importo contrattuale o di importo inferiore a **€ 100.000 (euro centomila)** i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente appaltante sono ridotti della metà (articolo 105, comma 18, D.lgs. n. 50/2016).
- 3) L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
  - a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al **20% (venti per cento)**;
  - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori e sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione (articolo 105, comma 14, D.lgs. n. 50/2016);
  - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi (articolo 105, comma 15, D.lgs. n. 50/2016);
  - d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
  - e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
    - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
    - copia del proprio Piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 38 e 40 del presente Capitolato speciale;
- 4) Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili (articolo 105, comma 20, D.lgs. n. 50/2016).
- 5) I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori (articolo 105, comma 19, D.lgs. n. 50/2016).

## **ART. 32 – RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

- 1) L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
- 2) Il Direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di

cui all'articolo 92 del Decreto n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

- 3) Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l'Ente appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
- 4) Fermo restando quanto previsto all'articolo 31 del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al **2% (due per cento)** dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a **€ 100.000**e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al **50% (cinquanta per cento)** dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
- 5) Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016, e ai fini dell'articolo 31 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
- 6) Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 74, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

### **ART. 33 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

- 1) Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
  - quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
  - in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
  - su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.Negli altri casi la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa, **entro 20 (venti) giorni** dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
- 2) I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'Appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
  - a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore;
  - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 71 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - c) alle limitazioni di cui agli articoli 74, comma 2 e 75, comma 3.
- 3) Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro **10 (dieci) giorni**, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non provveda.
- 4) La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettera b).



## **ART. 34 – RINVENIMENTO DI OGGETTI**

L'Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente e al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante l'esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna.

## **ART. 35 – COPERTURE ASSICURATIVE**

1. L'Appaltatore è obbligato, almeno **10 (dieci) giorni** prima della consegna di lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da primaria assicurazione o da istituto bancario autorizzato alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore dell'Ente Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, deve prevedere:
  - partita 1)* la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni del Committente destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi per un importo di **€ 100.000,00 (euro centomila/00)**;
  - partita 2)* prevedere la copertura dei danni delle opere preesistenti, materiali e diretti verificatesi in dipendenza dall'esecuzione delle opere assicurate per un importo di **€ 100.000,00 (euro centomila/00)**;
  - partita 3)* prevedere il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nel limite massimale assicurato di **€ 10.000,00 (euro diecimila/00)**.
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), per una somma assicurata non inferiore all'importo di **€ 1.000.000,00 (euro unmilione/00)** e deve prevedere:
  - a) la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone dell'Ente appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o dell'Ente appaltante;
  - b) la copertura dei danni biologici;
  - c) l'indicazione specifica che tra le "persone terze" si intendono compresi i rappresentanti della

Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate alla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

## **ART. 36 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro **30 (trenta) giorni** dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
  - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
  - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
  - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
  - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.
  - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
  - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;
  - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
  - c) l'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al successivo articolo 38, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 39;
  - d) il Piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 40.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
  - a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
  - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
  - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
  - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45,



- comma 2, lettera d) del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e) del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 41, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

### **ART. 37 – NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA DEL CANTIERE**

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'art. 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato:
- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 36, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 38, 39, 40 o 41 del presente capitolato.

### **ART. 38 – PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera B), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 39.

## **ART. 39 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

1. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Qualora entro il termine di **3 (tre) giorni** lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
  - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
  - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

## **ART. 40 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

1. L'Appaltatore, entro **30 (trenta) giorni** dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i Piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 38.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il Piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

## **ART. 41 – OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I Piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, ultimo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

## **ART. 42 – LAVORO NOTTURNO E FESTIVO**

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso l'Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

## **Capitolo 7**

### **VALUTAZIONE DEI LAVORI**

#### **ART. 43 – VALUTAZIONE DEI LAVORI – CONDIZIONI GENERALI**

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri e obblighi richiamati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc., includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente Capitolato (eseguiti in economia, a misura, a corpo, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco Prezzi indicato nei documenti che disciplinano l'Appalto.

#### **ART. 44 – VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA, A CORPO**

Il prezzo a corpo indicato nel presente Capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente Capitolato.

Sono incluse nell'importo a corpo tutte le opere che si trovano sopra il piano espressamente indicato, a tale scopo, nei progetti o descritto nel contratto o nel presente Capitolato (e cioè il piano di demarcazione fra le opere a corpo e quelle a misura) comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio; in mancanza di esatta definizione tra le opere che dovranno essere computate a corpo e quelle a misura, tutti i lavori oggetto del presente Capitolato dovranno intendersi parte integrante dell'importo indicato a corpo senza esclusioni di sorta.

Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni esecutivi, le parti di impianti che si trovassero al di sotto del piano suddetto, gli allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, ecc. sia eseguiti direttamente dall'Appaltatore che dalle Società interessate alle quali l'Appaltatore è obbligato a prestare l'assistenza richiesta.

Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la

quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

#### **OPERE ESCLUSE DALL'IMPORTO A CORPO**

Salvo quanto previsto nel presente paragrafo, potranno essere valutate a parte (a misura ovvero in base all'Elenco prezzi allegato al contratto) le sole opere indicate dalla normativa di riferimento e comunque autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

Tali opere potranno essere escluse dall'importo a corpo solamente nel caso di indicazione espressa nelle specifiche tecniche (progetto, contratto, capitolato) con la chiara definizione di quanto escluso dall'importo a corpo; in caso di mancata esclusione di opere o parti di esse chiaramente identificate, tutti i lavori previsti o necessari alla realizzazione di quanto indicato nel contratto principale di appalto si intenderanno inclusi nel prezzo complessivo stabilito.

#### **DISPOSIZIONI**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto e alle prescrizioni già citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata; eventuali modifiche di quota nei piani di fondazione (con conseguente spostamento dell'eventuale piano di demarcazione fra le opere a corpo e quelle a misura) saranno oggetto di una nuova definizione delle quantità dei lavori a misura da eseguire e che verrà immediatamente ufficializzata.

L'eventuale calcolo del volume dei singoli fabbricati sarà eseguito moltiplicando la superficie della sezione orizzontale dell'edificio (riferita alle murature esterne escludendo rivestimenti particolari o decorazioni sulle facciate) per l'altezza dell'edificio. Tale altezza, nel caso di copertura piana, sarà misurata dal piano definito sui disegni fino alla quota media del pavimento finito della terrazza; nel caso di copertura a tetto, l'altezza sarà misurata dal piano sopra indicato fino alla quota della linea di gronda.

Dal volume, che ha valore indicativo, così calcolato non saranno detratti i vuoti di logge, rientranze, chiostre, ecc., né saranno aggiunti i volumi degli aggetti, di cabine o altri volumi tecnici.

Per gli edifici con piani a superfici variabili o impostate a quote differenti, il volume finale sarà la somma dei volumi dei vari piani o solidi geometrici nei quali verrà scomposto il fabbricato.

## **Capitolo 8**

# **LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

### **ART. 45 – FORMA DELL'APPALTO**

Tutte le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate a corpo e contabilizzate sulla base di prezzi globali e forfettari, comprensivi di tutte le opere parziali che compongono le varie opere e che sono descritte nell'allegata specifica tecnica.

I prezzi a forfait, anche se non dettagliatamente elencati, includono tutti i lavori e prestazioni necessari per dare l'opera finita, con la sola esclusione di quanto espressamente indicato come da computarsi a misura o in economia e come facente parte di fornitura del Committente o di terzi.

Le opere a corpo saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base di una percentuale equamente stimata di volta in volta e corrispondente alla quota parte del lavoro effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento.

Eventuali nuove opere, ovvero opere non previste nella citata specifica tecnica verranno contabilizzate a misura, per le quantità effettivamente eseguite, in base ai prezzi unitari previsti nell'allegato Elenco dei prezzi unitari. Solo le opere per le quali verrà esplicitamente richiesta l'esecuzione in economia saranno contabilizzate e liquidate, nella loro effettiva entità risultante dalle bollette di economia, in base ai prezzi unitari previsti nell'allegato elenco dei prezzi unitari.

### **ART. 46 – IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo parziale dell'Appalto sarà la cifra risultante dalla sommatoria fra le opere appaltate a corpo, determinate dall'applicazione dei prezzi contrattuali alle quantità delle opere effettivamente eseguite. L'importo complessivo dell'Appalto potrà comprendere anche i lavori in economia.

Il Committente si riserva la facoltà di detrarre fino ad un quarto dell'importo complessivo e di aggiungere opere nella misura che riterrà opportuna, alle condizioni tutte del presente Contratto e ciò a totale deroga degli articoli 1660 e 1661 del c.c.

L'attuazione di varianti o modifiche non dà diritto all'Appaltatore di richiedere particolari compensi oltre il pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite.

### **ART. 47 – DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI**

Per i lavori a misura, in relazione alle diverse categorie di lavori a corpo e a misura, si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta.

### **ART. 48 – NUOVI PREZZI**

I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell'“Elenco Prezzi” saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili oppure secondo i prezzi di cui al Prezziario Regionale scontati del ribasso di gara. Se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d'opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell'“Elenco Prezzi” allegato al contratto o comunque con riferimento ai prezzi elementari alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti i prezzi s'intendono definitivamente accettati. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta contrattuale.

## ART. 49 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI

L'Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all'atto dell'inizio dei lavori i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d'opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

Tuttavia, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori al **10% (dieci per cento)** rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il **10% (dieci per cento)**.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il **10% (dieci per cento)** al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente alle rilevazioni ministeriali e nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori.

Le compensazioni si cui sopra possono essere applicate nel limite delle risorse a disposizione del Committente e in particolare relative alle somme appositamente accantonate per imprevisti in misura non inferiore all'**1% (uno per cento)** del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati nei limiti della residua spesa autorizzata.

## ART. 50 – CONTABILITÀ DEI LAVORI

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono<sup>16</sup>:

a) IL GIORNALE DEI LAVORI<sup>17</sup>, compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'Appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sugli stessi e gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Direttore dei Lavori, le relazioni indirizzate al Committente, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti, le modifiche o aggiunte ai prezzi. Durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all'Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti;

b) I LIBRETTI DI MISURA DELLE LAVORAZIONI E DELLE PROVVISI<sup>18</sup>, che dovranno contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto nonché eventuali altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione.

Tali documenti dovranno essere aggiornati quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori.

Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.

I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata

<sup>16</sup> D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 181 - Elenco dei documenti amministrativi e contabili.

<sup>17</sup> D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 182 - Giornale dei lavori.

<sup>18</sup> D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, artt.183, 184, 185, 186 – Libretti di misura dei lavori e delle provviste, annotazione dei lavori a corpo, Modalità di misurazione dei lavori, lavori e somministrazione su fatture.



la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità;

- c) LE LISTE SETTIMANALI<sup>19</sup> nelle quali, a cura dell'Appaltatore, sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate nell'esecuzione dei lavori;
- d) IL REGISTRO DI CONTABILITÀ<sup>20</sup> contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento, segnando per ciascuna partita il richiamo della relativa pagina del libretto ed il corrispondente prezzo unitario di appalto. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico. Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve;
- e) IL SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITÀ<sup>21</sup>, contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia e indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo;
- f) GLI STATI D'AVANZAMENTO DEI LAVORI<sup>22</sup>, nei quali sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di redazione degli stessi ed ai quali è allegata una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi dell'intervenuta approvazione. Gli stati di avanzamento lavori sono redatti dal Direttore dei Lavori quando, in relazione alle modalità specificate nel Capitolato Speciale d'appalto, si debba effettuare il pagamento di una rata di acconto.  
Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario del registro di contabilità;
- g) I CERTIFICATI PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO<sup>23</sup>, rilasciati dal Committente sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per l'emissione del mandato di pagamento. I certificati di pagamento devono essere annotati nel registro di contabilità.
- h) IL CONTO FINALE E LA RELATIVA RELAZIONE<sup>24</sup>, redatti dal Direttore dei Lavori entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori. La relazione finale deve indicare le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e in particolare:
  - i verbali di consegna dei lavori;
  - gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
  - le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi dell'intervenuta approvazione;
  - gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

<sup>19</sup> D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 187 - Note settimanali delle somministrazioni / Liste settimanali delle somministrazioni.

<sup>20</sup> D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, artt. 188, 189, 190, 192 – Forma del registro di contabilità, Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità, Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità, Titoli speciali di spesa.

<sup>21</sup> D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 193 - Sommario del registro.

<sup>22</sup> D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 194 - Stato di avanzamento lavori.

<sup>23</sup> D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 195 - Certificato per pagamento di rate.

<sup>24</sup> D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 200 - Conto finale dei lavori.

- gli ordini di servizio impartiti;
- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni dell'Ente appaltante;
- gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
- tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentirne una gestione separata. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili e assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.

## **ART. 51 – ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE**

Trattandosi di procedura aperta ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 50/2016, e pertanto avente ad oggetto l'aggiudicazione congiunta di esecuzione lavori pubblici e di cessione immobili, non può trovare applicazione.

## **ART. 52 – STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI**

Il Direttore dei Lavori, allo scopo di valutare l'andamento dei lavori, redigerà, con cadenza pari a € **200.000,00 (euro duecentomila/00)**, uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all'articolo 50. Il pagamento avverrà al termine dei lavori con il trasferimento della proprietà del bene.

Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro **45 (quarantacinque) giorni**, al suo esame e all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo.

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettifiche o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della Committenza e trascorsi **60 (sessanta) giorni** dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

## **ART. 53 – CONTO FINALE**

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro **45 (quarantacinque) giorni** dalla data di ultimazione dei lavori è trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti. Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati

connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo, secondo le indicazioni di cui all'art. 50.

Il conto finale viene trasmesso dal Committente all'Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro **30 (trenta) giorni**.

#### **ART. 54 – ECCEZIONI DELL'APPALTATORE**

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente Capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

## **Capitolo 9**

### **CONTROLLI**

#### **ART. 55 – PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE**

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone le condizioni di esecuzione e lo stato di avanzamento.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente o a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sull'interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro **15 (quindici) giorni** da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro **15 (quindici) giorni** dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potrà essere investito del giudizio sulle controversie il Collegio Arbitrale.

Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle controversie di carattere tecnico, potrà richiedere la convocazione del Collegio Arbitrale in vista di particolari motivi attinenti alle riserve formulate, oppure nei casi previsti dalla legge.

## **Capitolo 10**

### **SPECIFICHE, MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO**

#### **ART. 56 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONSEGNA DELLE OPERE**

La data fissata per l'ultimazione dei lavori è stabilita in **425 (quattrocentoventicinque) giorni**, naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna.

La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori.

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze e i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del contratto.

Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori (di cui all'art. 199 del D.P.R. 05 ottobre 2010); entro **30 (trenta) giorni** dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i **60 (sessanta) giorni** dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzia difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro **30 (trenta) giorni** all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.

L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

#### **ART. 57 – COLLAUDO DELLE OPERE**

Il Committente attribuisce l'incarico di collaudo ad un tecnico con competenze adeguate alla tipologia, categoria, complessità e importo degli interventi e qualifiche professionali di legge.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini e i documenti contrattuali, e in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori.

Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il Committente trasmette all'organo di collaudo<sup>25</sup>:

- la copia conforme del progetto, del Capitolato speciale d'appalto nonché delle eventuali varianti approvate;
- copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa e approvato dal Direttore dei Lavori;
- copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti;
- verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
- rapporti periodici del Direttore dei Lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti dall'organo di collaudo;
- verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità.

<sup>25</sup> D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006 – Art. 217 – Documenti da fornirsi al collaudatore.

Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dall'Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal Committente e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.

Se i difetti e le mancanze sono di lieve entità e sono riparabili in breve tempo, il Collaudatore prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'Appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà del Collaudatore di procedere direttamente alla relativa verifica.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l'onere all'Appaltatore, il quale tuttavia potrà deferire il giudizio in merito al Collegio Arbitrale.

Se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, il Collaudatore determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore<sup>26</sup>.

In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale, fatta salva la facoltà del Collaudatore, in caso di gravi discordanze, di sospendere le operazioni di collaudo<sup>27</sup>.

Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi all'inizio dei lavori, il Collaudatore redige apposita relazione di verifica di conformità, formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla collaudabilità del lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell'Appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente all'impresa, tenuto conto delle modalità di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa stessa (in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese).

Qualora l'opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le modalità ed i termini definiti dalla normativa di riferimento.

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino a un anno<sup>28</sup>.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di **20 (venti) giorni**. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo<sup>29</sup>.

Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine<sup>30</sup>.

Il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di legge.

Competono all'Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all'Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso.

## **ART. 58 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del D.lgs. 50/2016, il

<sup>26</sup> D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 227 - Difetti e mancanze nell'esecuzione.

<sup>27</sup> D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 226 - Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione.

<sup>28</sup> d.lgs. 18 aprile 2016 n.50, art. 102 (Collaudo).

<sup>29</sup> D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 233 - Domande dell'Appaltatore al certificato di collaudo, Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo.

<sup>30</sup> D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, art. 102 (Collaudo).

certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal suddetto decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal Direttore dei lavori e dal RUP per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.

Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal Committente non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori<sup>31</sup>.

## **ART. 59 – SVINCOLO DELLA CAUZIONE**

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, ai sensi della normativa vigente e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

**Il trasferimento del bene, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione** e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile<sup>32</sup>.

**La garanzia fideiussoria deve essere almeno pari ad un importo del 2% (due per cento) dell'importo dei lavori** ed avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo<sup>33</sup>.

## **ART. 60 – COLLAUDO STATICO**

Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione (art. 65 del D.P.R. 380/01), tutte le opere con valenza statica in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio e in legno sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia agli uffici competenti.

A strutture ultimate, entro il termine di **60 (sessanta) giorni**, il Direttore dei Lavori depositerà al competente ufficio la relazione a strutture ultimate e il Committente provvederà alla nomina del Collaudatore il quale eseguirà le prove di collaudo ed emetterà il relativo certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione.

Nel corso dell'esecuzione delle opere l'Appaltatore è pertanto tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio.

Il numero dei campioni da prelevare dovrà essere congruente con quanto previsto dall'attuale legislazione ed in particolare:

- sui getti in calcestruzzo dovranno essere effettuati prelievi in numero non inferiore ad uno ogni 100 mc di getto, eseguiti con cubetti di dimensioni cm 20x20x20;
- per gli acciai non controllati in stabilimento verranno effettuati prelievi di almeno tre spezzoni di ogni diametro per ogni partita;
- per gli acciai controllati in stabilimento la frequenza dei prelievi verrà effettuata in base a precise disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;

<sup>31</sup> D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006”, art. 237 - Certificato di regolare esecuzione.

<sup>32</sup> D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006”, art. 235 - Svincolo della cauzione, Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo.

<sup>33</sup> D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006”, art. 235 - Svincolo della cauzione, Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo.



- tutti i campioni prelevati dovranno essere inviati, previo controllo e visto del Direttore dei Lavori, ad un laboratorio ufficiale per le prove di resistenza.

## **ART. 61 – ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE**

Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato richiesto il certificato di agibilità;
- c) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
- d) siano state effettuate le prove previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.

La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso.

In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

## **ART. 62 – GARANZIE**

Salvo il disposto dell'art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Appaltante per la durata di **10 anni** dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori agli anni sopra indicati, queste verranno trasferite al Committente.

## **Capitolo 11**

# **DISCIPLINA DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

### **ART. 63 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 43, comma 6, e 184 del D.P.R. 207/2010.
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al punto 4.
4. I prezzi unitari di cui al punto precedente, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
5. Il corrispettivo dell'appalto è finanziato con il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 50/2016.
6. L'immissione in possesso dell'Immobile alienato (fabbricato) avverrà al momento della stipula del contratto preliminare di compravendita dell'immobile, su autorizzazione dell'Ente proprietario, previa richiesta scritta da parte dell'aggiudicatario e non prima del raggiungimento del primo stato di avanzamento lavori regolarmente certificato. Si riconosce la facoltà di presentare la domanda per l'ottenimento del relativo permesso di costruire, fermo restando che la volturazione definitiva del permesso di costruire sarà subordinato all'avvenuto trasferimento di proprietà dell'immobile che avverrà solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo. L'Appaltatore dovrà inoltre accollarsi il pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi ai lavori da eseguirsi.
7. All'atto della consegna dell'immobile sarà redatto verbale, sottoscritto da un rappresentante dell'Amministrazione aggiudicatrice ed uno dell'aggiudicatario, dotati dei necessari poteri, contenente la descrizione dello stato dei luoghi ed eventualmente idonea documentazione fotografica. Nel caso in cui, per qualunque motivo, l'aggiudicatario dovesse decadere dall'affidamento, ovvero il contratto dovesse risolversi o fosse esercitato il diritto di recesso, l'aggiudicatario dovrà senza indugio rilasciare l'immobile. Qualora l'immobile si trovasse in uno stato diverso da quello risultante dal verbale di consegna, il ripristino delle condizioni di sicurezza sarà interamente posta a carico dell'aggiudicatario.
8. E' riconosciuto altresì all'Appaltatore che il trasferimento della proprietà dell'immobile e la conseguente immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria per un valore pari al valore dell'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità previste per il rilascio della cauzione provvisoria, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro **15 (quindici) giorni** a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva.
9. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2.

10. Per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi e i loro prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti in economia, relative agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

## **ART. 64 – CAUZIONE PROVVISORIA**

Ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. 50/2016, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara / alla lettera di invito.

## **ART. 65 – CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al **10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al **10% (dieci per cento)**, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il **10% (dieci per cento)**; qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo **dell'80% (ottanta per cento)** dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del **20% (venti per cento)**, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, nonché per le altre fattispecie previste dall'art. 103 del D.lgs. n. 50 del 2016; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. Ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del D.lgs. 50/2016, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3 del D.lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta e di cui all'articolo 64 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

## **ART. 66 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE**

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 64 e del suo eventuale rinnovo, e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 65 sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9000, di cui all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. Sono ammesse le ulteriori riduzioni delle garanzie dettagliate all'art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 2016.
2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica II.

## **ART. 67 – DANNI ALLE OPERE**

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro **3 (tre) giorni** dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni e osservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

## **ART. 68 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica e organizzativa.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe

solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.

L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.

## **ART. 69 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO**

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti di azienda relativi all'Appaltatore non hanno singolarmente effetto fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni D.P.C.M. 187/91, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal contratto, in assenza dei quali, entro **60 (sessanta) giorni** dall'avvenuta comunicazione, il Committente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere.

## **ART. 70 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 2016; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, comma 13, del D.lgs. n. 50 del 2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

## **ART. 71 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi sul ritardo nei pagamenti delle rate di acconto o saldo.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
  - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
  - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
  - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro

possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b).
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
  - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
  - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

## **ART. 72 – ACCORDO BONARIO**

1. Ai sensi dell'articolo 205, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il **5 (cinque) ed il 15 (quindici) per cento** dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dello stesso articolo 205 del D.lgs. n. 50 del 2016.

Il Direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui sopra, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento dei limiti di valore di cui sopra.
2. Il RUP, entro **15 (quindici) giorni** dalla comunicazione di cui al comma 1, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro **15 (quindici) giorni** dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16, del D.Lgs. n. 50 del 2016. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro **90 (novanta) giorni** dalla comunicazione di cui al comma 1.
3. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro **45 (quarantacinque) giorni** dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte



della Stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo può essere adito il giudice ordinario.

4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del **15% (quindici per cento)** dell'importo del contratto. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere **60 (sessanta) giorni** dopo la data di accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione appaltante.
6. Ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. n. 50 del 2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi; ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 200.000 euro, è acquisito il parere di un legale interno alla struttura, ove esistente. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
7. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

### **ART. 73 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 72) e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il **Foro di VERCELLI** ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

### **ART. 74 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate



di acconto e di saldo ai sensi dell'articolo 52 del presente Capitolato Speciale.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da € 100 ad €500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da € 50 a € 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

## **ART. 75 – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)**

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPSCASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
  - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
  - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
  - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
  - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
  - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi dell'articolo 52 del presente Capitolato Speciale

4. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a **15 (quindici) giorni** per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
5. In caso di irregolarità del DURC dell'Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
  - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
  - b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a);
  - c) qualora la irregolarità del DURC dell'Appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

## **ART. 76 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
  - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016;
  - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 50 del 2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto decreto, sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
  - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
  - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.lgs. 50/2016.
2. L'Ente appaltante deve risolvere il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
  - a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.

3. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, comma 10, del D.lgs. 50/2016, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il **15% (quindici per cento)** dell'importo originario del contratto.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
  - a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del D.lgs. 50 del 2016, o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
  - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
    - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
    - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
    - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

\*\*\* \*\*

Casale Monferrato, 20 giugno 2016



*Ministero dei beni e delle  
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI,  
BIELLA, CUNEO, NOVARA, VERBANO-CUSIO-  
OSSOLA E VERCELLI



**MIBACT-SBEAP-AL**  
**SBEAP-AL**  
**0006886 30/03/2016**  
**Cl. 34.16.08/171.5**

Prot. n.

AMBITO E SETTORE:

Tutela architettonica

DESCRIZIONE:

**Comune:** Casale Monferrato **Prov:** AL

**Bene e oggetto dell'intervento:** Chiesa di Santa Caterina, intervento di consolidamento, restauro e risanamento conservativo della chiesa e del coro annesso – rinnovo autorizzazione Lotto 1B

**Indirizzo:** piazza Castello 36

DATA RICHIESTA :

Data di arrivo richiesta: 23/02/2016

Protocollo entrata richiesta n. 3774 del 23/02/2016

RICHIEDENTE:

Ente "Collegio-convitto municipale Trevisio di Casale"

Pubblico

PROCEDIMENTO:

AUTORIZZAZIONE INTERVENTI SU BENI CULTURALI (ART 21 D.LGS 42/2004 E S.M.I.)

PROVVEDIMENTO:

Tipologia dell'atto: autorizzazione

Destinatario: richiedente

Torino, **30 MAR. 2016**

All' Ente "Collegio-convitto municipale Trevisio di Casale"  
Via Trevigi 16  
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

p.c. Al COMUNE DI CASALE MONFERRATO  
Settore Pianificazione Urbana Territoriale  
Ufficio Edilizia Privata  
Via Mameli 10 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL)  
email: [pianurb@comune.casale-monferrato.al.it](mailto:pianurb@comune.casale-monferrato.al.it)

p.c. All' arch. Michele Gaia  
email: [archigaia@libero.it](mailto:archigaia@libero.it)

p.c. All' ing. Giorgio Montiglio di Dante  
email: [info@studiomontiglio.it](mailto:info@studiomontiglio.it)

All. 1 copia della documentazione progettuale

Premesso che l'immobile in oggetto risulta sottoposto a tutela in forza della R.R. n 5890 del 30/09/1969 ai sensi della Parte II, Titolo I del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

In risposta all'istanza trasmessa dalla S.V. con nota del 19/02/2016 recepita agli atti di questo Ufficio con prot. 3774 Cl. 34.16.08/171.5 del 23/02/2016, vista l'autorizzazione già rilasciata con nota prot. 625/11 del 15/03/2011 relativa ai medesimi lavori, questa Soprintendenza, ai sensi della normativa vigente, vista la documentazione in allegato, per quanto di competenza, **rinnova l'autorizzazione** già espressa all'esecuzione delle opere come descritte ribadendo che questo Ufficio, data la complessità e particolarità dell'intervento, si riserva l'opportunità di fornire indicazioni, prescrizioni e precisazioni anche in corso d'opera, sulla base di specifiche campionature in merito a tutti i materiali e le tecniche di finitura e inoltre raccomanda che il rifacimento degli intonaci, le demolizioni delle cornici, la sostituzione dell'orditura primaria della copertura della chiesa e le sostituzioni degli elementi costitutivi dei serramenti siano limitati a quegli elementi effettivamente degradati e non più recuperabili, privilegiando il recupero di quanto esistente.

Questo Ufficio si riserva di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d'arte e resta a disposizione per valutazioni e pareri, richiedendo al contempo di essere tempestivamente informato dell'inizio dei lavori e di eventuali circostanze impreviste e problematiche che dovessero insorgere durante l'esecuzione delle opere.

Il presente atto potrà subire variazioni o annullamento (principio di autotutela) ove la documentazione risulti imprecisa, oppure successivamente si riscontrino situazioni o ritrovamenti non accertabili preliminarmente. A tale scopo questa Soprintendenza dovrà essere tenuta informata dell'andamento dei lavori per poter compiere verifiche o pronunciarsi su prove e/o campionature. Si richiede che, a lavori ultimati, sia trasmessa a questo Ufficio una sintetica documentazione fotografica di quanto eseguito e che gli estremi della presente autorizzazione siano indicati sul cartello di cantiere.

Si restituisce una copia della documentazione tecnica qui pervenuta, timbrata per approvazione.

**IL SOPRINTENDENTE**

Luisa Papotti

Il Responsabile dell'Istruttoria  
arch. Monica Fantone

*M.F.*

Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220403 Fax +39.011.4361484





*Ministero dei beni e delle  
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI,  
BIELLA, CUNEO, NOVARA, VERBANO-CUSIO-  
OSSOLA E VERCELLI



**MIBACT-SBEAP-AL**  
**SBEAP-AL**  
**0006919 30/03/2016**  
**Cl. 34.16.08/171.5**

Prot. n.

AMBITO E SETTORE: Tutela architettonica  
DESCRIZIONE: **Comune:** Casale Monferrato **Prov:** AL  
**Bene e oggetto dell'intervento:** Compendio di Piazza Castello già del Collegio Trevisio - fabbricato detto "Foresteria" adiacente alla chiesa di Santa Caterina e affacciante su Piazza Castello, intervento di restauro e manutenzione straordinaria  
**Indirizzo:** piazza Castello 31-37  
DATA RICHIESTA : Data di arrivo richiesta: 23/02/2016  
Protocollo entrata richiesta n. 3768 del 23/02/2016  
RICHIEDENTE: Ente "Collegio-convitto municipale Trevisio di Casale"  
Pubblico  
PROCEDIMENTO: AUTORIZZAZIONE INTERVENTI SU BENI CULTURALI (ART 21 D.LGS 42/2004 E S.M.I.)  
PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: autorizzazione  
Destinatario: richiedente

Premesso che l'immobile in oggetto risulta sottoposto a tutela in forza del DDR 18/03/2009 trascritto in data 18/05/2009 ai nn. 2385/1637 ai sensi della Parte II, Titolo I del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

In risposta all'istanza trasmessa dalla S.V. con nota del 19/02/2016 recepita agli atti di questo Ufficio con prot. 3768 Cl. 34.16.08/171.5 del 23/02/2016, questa Soprintendenza, ai sensi della normativa vigente e per quanto di competenza, vista la documentazione in allegato, **autorizza** l'esecuzione delle opere come descritte nei citati elaborati progettuali ferma restando la necessità di apportarvi le modifiche descritte nelle seguenti vincolanti prescrizioni:

- si limiti la sostituzione dell'orditura lignea agli elementi effettivamente non più recuperabili e quelli nuovi presentino profili uso trieste come quelli in opera;
- la linea vita sia realizzata con componenti che, per quanto possibile, non emergano rispetto al profilo della copertura;
- si raccomanda che il rifacimento degli intonaci sia limitato alle porzioni effettivamente degradate e non più recuperabili o quelle recenti a base cementizia, privilegiando il recupero di quanto esistente, procedendo con cautela e manualmente alla rimozione delle parti decoese esclusivamente qualora il degrado sia tale da non consentirne il risanamento. Le integrazioni di intonaco a calce dovranno essere della medesima granulometria di quella esistente;
- le tinteggiature, che dovranno essere realizzate con tinte a base calce o silicati previo saggi stratigrafici finalizzati all'individuazione di eventuali colorazioni più antiche, verranno concordate in fase di cantiere con questo Ufficio sulla base degli esiti dei suddetti saggi e delle opportune campiture;

Questo Ufficio si riserva di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d'arte e resta a disposizione per valutazioni e pareri, richiedendo al contempo di essere tempestivamente informato dell'inizio dei lavori e di eventuali circostanze impreviste e problematiche che dovessero insorgere durante l'esecuzione delle opere.

Torino, **30 MAR. 2016**

All' Ente "Collegio-convitto municipale Trevisio di Casale"  
Via Trevigi 16  
15033 CASALE MONFERRATO (AL)  
email: [collegiotrevisio@libero.it](mailto:collegiotrevisio@libero.it)

p.c. Al COMUNE DI CASALE MONFERRATO  
Settore Pianificazione Urbana Territoriale  
Ufficio Edilizia Privata  
Via Mameli 10 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL)  
email: [pianurb@comune.casale-monferrato.al.it](mailto:pianurb@comune.casale-monferrato.al.it)

p.c. All' arch. Michele Gaia  
email: [archigaia@libero.it](mailto:archigaia@libero.it)

p.c. All' ing. Giorgio Montiglio di Dante  
email: [info@studiomontiglio.it](mailto:info@studiomontiglio.it)

All. 2 copie della documentazione progettuale

Il presente atto potrà subire variazioni o annullamento (principio di autotutela) ove la documentazione risulti imprecisa, oppure successivamente si riscontrino situazioni o ritrovamenti non accertabili preliminarmente. A tale scopo questa Soprintendenza dovrà essere tenuta informata dell'andamento dei lavori per poter compiere verifiche o pronunciarsi su prove e/o campionature. Si richiede che, a lavori ultimati, sia trasmessa a questo Ufficio una sintetica documentazione fotografica di quanto eseguito e che gli estremi della presente autorizzazione siano indicati sul cartello di cantiere.

Si restituiscono due copie della documentazione tecnica qui pervenuta, timbrata per approvazione.

**IL SOPRINTENDENTE**

Luisa Papotti

Il Responsabile dell'Istruttoria  
arch. Monica Fantone

*MF*